

IL “NUOVO” IPER AMMORTAMENTO ED IL CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NEL SETTORE AGRICOLO

La Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026) prevede la (re)introduzione a favore delle imprese del c.d. “iper ammortamento”, ossia della maggiorazione del costo di acquisizione di beni nuovi ai fini della determinazione di maggiori quote di ammortamento o canoni di leasing, già applicabile in passato e successivamente sostituito dal credito d'imposta “Industria 4.0” (ancora fruibile per gli investimenti in beni materiali “prenotati” entro il 31.12.2025 ed effettuati entro il 30.6.2026) e “Transizione 5.0” (applicabile per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2025 e pertanto non più fruibile per il 2026).

L'agevolazione in esame spetta ai titolari di reddito d'impresa, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime contabile (ordinario o semplificato) che effettuano investimenti in specifici beni, destinati a strutture produttive ubicate in Italia.

La spettanza dell'agevolazione è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro ed al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

Soggetti esclusi

L'agevolazione in esame non spetta alle imprese:

- in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o soggette ad altra procedura concorsuale prevista dal RD n. 267/1942, dal D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. “Codice della crisi d'impresa”) ovvero da altre Leggi speciali, nonché alle imprese che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
- destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.

L'agevolazione non è altresì riconosciuta:

- ai lavoratori autonomi;
- ai contribuenti forfetari, posto che gli stessi determinano il reddito applicando lo specifico coefficiente di redditività ai ricavi o compensi ed i costi sostenuti (compresi quelli per l'acquisto dei beni ammortizzabili) non rilevano per la determinazione del reddito;
- alle imprese agricole che determinano il reddito su base catastale (per le quali è riconosciuto uno specifico credito d'imposta, di seguito illustrato).

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

La maggiorazione del costo di acquisizione è riconosciuta per gli investimenti:

- effettuati dall'1.1.2026 al 30.9.2028 (entro tale data è necessario che l'investimento sia “effettuato”, ai sensi dell'art. 109, TUIR, non essendo prevista la possibilità di “prenotazione” con effettuazione in data successiva);
- in beni prodotti in uno Stato UE o SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia). Merita evidenziare che tale requisito non era richiesto né nella previgente “versione” dell'iper ammortamento né ai fini del credito d'imposta “Industria 4.0 o “Transizione 5.0”.

L'investimento deve avere ad oggetto:

1) beni strumentali materiali ed immateriali nuovi di cui alle Tabelle IV e V, Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o rete di fornitura.

2) beni strumentali materiali nuovi finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza *ex art. 30, comma 1, lett. a), n. 2, D. Lgs. n. 199/2021*, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

MAGGIORAZIONE SPETTANTE

La maggiorazione spetta nelle seguenti misure, differenziate a seconda della tipologia dell'investimento, dello scaglione e, per i beni finalizzati all'autoproduzione di energia, alla percentuale di riduzione dei consumi energetici conseguiti dal progetto di innovazione.

In particolare per gli investimenti in beni materiali ed immateriali di cui alle Tabelle IV e V nonché per gli investimenti finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica, la maggiorazione è così individuata:

Importo investimento	Maggiorazione costo acquisizione
Fino a € 2.500.000	180%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	100%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000	50%

Per gli investimenti in *leasing*, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'AGEVOLAZIONE

Ai fini della fruizione dell'iper ammortamento il soggetto interessato deve inviare al GSE, tramite un'apposita piattaforma, una comunicazione o certificazione dell'investimento effettuato.

L'individuazione delle modalità e termini di invio è demandata al MiMiT.

CUMULABILITÀ

L'iper ammortamento è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali o UE aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il sostegno "non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti" del progetto di innovazione e non determini il superamento del costo sostenuto.

INVESTIMENTI SOSTITUTIVI

La cessione dei beni agevolati nel corso del periodo di fruizione dell'agevolazione ovvero la destinazione degli stessi a strutture produttive ubicate all'estero, anche appartenenti allo stesso soggetto comporta, in linea generale, la decadenza dalla stessa.

Il beneficio non viene meno se nel periodo d'imposta della cessione l'impresa provvede alla sostituzione del bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

Se il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo risulta inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento (inferiore).

ACCONTI IRPEF / IRES 2026

Ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF o IRES 2026 va considerata, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza dell'agevolazione.

CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI SETTORE AGRICOLO, PESCA ED ACQUACOLTURA

A favore delle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca ed acquacoltura che effettuano investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali nuovi compresi nelle predette Tabelle IV e V, dall'1.1.2026 al 28.9.2028, non potendo beneficiare dell'iper ammortamento, è previsto il riconoscimento di uno specifico credito d'imposta.

L'individuazione delle modalità attuative della disposizione in esame sono demandate al Ministero dell'Agricoltura.

CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo di acquisizione, fino a € 1 milione, nel rispetto del limite di spesa di € 2,1 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

Per gli investimenti in *leasing*, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE

Il credito d'imposta riferito agli investimenti in beni strumentali nuovi è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24. A tal fine non sono applicabili: a) il limite pari a € 2 milioni annui *ex art.* 34 Legge n. 388/2000; b) il limite di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI *ex art.* 1, comma 53, Legge n. 244/2007; c) la previsione di cui all'art. 31 D.L. 78/2010, che vieta la compensazione fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali il termine di pagamento è scaduto.

Il credito è utilizzabile a partire dall'anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolabile.

ADEMPIMENTI RICHIESTI

Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, pena revoca dell'agevolazione, la documentazione attestante l'effettivo sostenimento del costo e la determinazione dell'importo agevolabile.

Le fatture, i ddt e gli altri documenti relativi all'acquisizione del bene devono riportare l'espresso riferimento alla disposizione normativa in esame.

Inoltre, l'effettivo sostenimento della spesa e la relativa corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da un'apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale; ovvero da un revisore legale o società di revisione, per le società non soggette all'obbligo di revisione legale.

In tal caso il costo sostenuto per il rilascio della certificazione può essere portato in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a € 5.000, fermo restando, comunque, il rispetto del predetto limite massimo di spesa.

(News elaborata in parte con l'ausilio di SEAC Spa)